

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 070/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 27 ottobre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Roberto Caponigro, Dr. Luigi Impeciati, Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; – Dr. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1. RICORSO SIG. GALLI PIERLUIGI, ALL'EPOCA DEI FATTI NON TESSERATO MA SVOLGENTE ATTIVITÀ RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE ALL'INTERNO DELLA PRO PATRIA GALLARATESE GB S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL' ART. 1, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 2, COMMA 3 E 6, COMMA 5 STATUTO DELLA FIGC, 58, COMMA 2 NOIF, 22, COMMA 2 LETT. E), REGOLAMENTO DELLA L.I.C.P. E ART. 28 REGOLAMENTO S.G.S. – NOTA N. 7066/1136OF09-10/AM/MA DEL 29.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 3.10.2011)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Galli Pierluigi riduce la sanzione inflitta ad anni 1 e mesi 6 di inibizione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2. RICORSO SIG. VAGO MARIO, ALL'EPOCA DEI FATTI NON TESSERATO MA SVOLGENTE ATTIVITÀ RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE ALL'INTERNO DELLA PRO PATRIA GALLARATESE GB S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL' ART. 1, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 2, COMMA 3 E 6, COMMA 5 STATUTO DELLA FIGC, 58, COMMA 2 NOIF, 22, COMMA 2 LETT. E), REGOLAMENTO DELLA L.I.C.P. E ART. 28 REGOLAMENTO S.G.S. – NOTA N. 7066/1136OF09-10/AM/MA DEL 29.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 3.10.2011)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Vago Mario riduce la sanzione inflitta ad anni 1 e mesi 6 di inibizione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO SIG. VAGO VALTER, ALL'EPOCA DEI FATTI NON TESSERATO MA SVOLGENTE ATTIVITÀ RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE ALL'INTERNO DELLA PRO PATRIA GALLARATESE GB S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL' ART. 1, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 2, COMMA 3 E 6, COMMA 5 STATUTO DELLA FIGC, 58, COMMA 2 NOIF, 22, COMMA 2 LETT. E), REGOLAMENTO DELLA L.I.C.P. E ART. 28 REGOLAMENTO S.G.S. – NOTA N. 7066/1136OF09-10/AM/MA DEL 29.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 3.10.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Vago Valter riduce la sanzione inflitta ad anni 1 e mesi 6 di inibizione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO CALCIATORE BONVISSUTO ANTONINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA CARRARESE/FROSINONE DEL 9.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 40/DIV del 10.10.2011)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Bonvissuto Antonino, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 27 ottobre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete